

Codice DB1118

D.D. 31 luglio 2013, n. 687

Disposizioni di attuazione della normativa comunitaria concernente l'organizzazione comune di Mercato (OCM) del vino. Fissazione del periodo delle fermentazioni. Campagna 2013/2014 (vendemmia 2013).

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

1. Nel territorio della Regione Piemonte il periodo entro il quale sono consentite le fermentazioni e le rifermentazioni vinarie è compreso tra il 1 agosto 2013 ed il 30 novembre 2013.

2. Per la produzione dei vini tradizionali regionali il periodo delle fermentazioni e rifermentazioni vinarie è compreso tra il 1 agosto 2013 ed il 1 maggio 2014. Sono individuati tradizionali, ai soli fini dell'applicazione delle norme citate in premessa, i seguenti vini: Piemonte Moscato passito, Piemonte Brachetto Passito, Brachetto d'Acqui o Acqui passito, Casorzo passito o Malvasia di Casorzo passito, Caluso passito, Strevi, Moscato d'Asti ed ogni altro prodotto vinicolo le cui caratteristiche rispondano alle definizioni di cui all'articolo 6 – comma 7, del decreto legislativo dell'8 aprile 2010 e di cui ai punti 15 e 16 dell'allegato *XI ter* del Regolamento CE n. 1234/07. La detenzione delle vinacce ottenute dalla produzione di detti vini tradizionali è vietata a decorrere dal trentesimo giorno a far data dal loro ottenimento come risultante dalla documentazione ufficiale di cantina e, comunque, non oltre la data del 31 maggio 2014.

3. Le comunicazioni relative a fermentazioni spontanee che avvengono al di fuori dei periodi stabiliti ai precedenti punti 1 e 2, per le quali vige l'obbligo di immediata comunicazione ai sensi dell'articolo 9 - punto 3 – della Legge 20.02.2006, n. 82 devono essere indirizzate a: Ispettorato Centrale Repressione Frodi – Ufficio di Torino – Strada Antica di Collegno, 259 – 10146 - Torino e comunicate mediante telegramma o telefax.

4. Ai soli fini dell'applicazione dell'articolo 9 - punto 4 - della Legge 20.02.2006, n. 82, sono considerati “mosti parzialmente fermentati frizzanti” i prodotti vinicoli riconducibili alla definizione di cui al punto 11 dell'allegato *XI ter* del Regolamento CE n. 1234/07, fra cui i seguenti vini a D.O.C. o D.O.C.G.: Brachetto d'Acqui nella tipologia rosso (D.M. 28.02.2011), Asti nella tipologia Moscato d'Asti (D.M. 16.05.2012.), Malvasia di Casorzo (D.M. 26.05.1997), Malvasia di Castelnuovo Don Bosco (D.M. 22.04.2009), Piemonte nelle tipologie Brachetto e Moscato (ex D.M. 17.09.2010).

La presente determina sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 15 del L.R. n. 22/2010.

Il Dirigente
Gualtiero Freiburger